Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 8 gennaio 1957** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento di precedente decreto riguardante la perdita di decorazioni al valor militare

Decreto Presidenziale del 20 marzo 1956
registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1956
registro n. 45 Esercito, foglio n. 288

LUSSU Emilio fu Giovanni, da Armungia, classe 1890, distretto Cagliari.

Il regio decreto 25 marzo 1935, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1935, registro n. 16, foglio n. 212, col quale si dichiarava l'ex capitano Lussu Emilio incorso nella perdita delle decorazioni al valor militare di cui era insignito, deve intendersi annullato e considerato come non avvenuto.

(6350)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1464.

Abrogazione dell'art. 63 della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvidenze a favore della Basilicata e della Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 63 della legge 9 luglio 1908, n. 445, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — TAMBRONI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1465.

Proroga del termine stabilito dall'art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, per la definizione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle valutazioni dei titoli non quotati in Borsa ai fini dell'imposta di negoziazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' prorogato al 31 dicembre 1957 il termine stabilito dall'art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, entro il quale i Comitati direttivi degli agenti di cambio dovranno ultimare, agli effetti dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1954, i procedimenti di valutazione dei titoli non quotati in Borsa e dei titoli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1466.

Aumento dell'indennità spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'indennità di funzione spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati in Roma ai termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 53508 è stabilita a decorrere dal 1° luglio 1956, nella misura seguente:

	Mensile	Annua
Al direttore del Deposito generale	L. 1.750	L. 21.000
Al magazziniere del deposito generale	» 1.250	» 15.000
Al controllore del Deposito generale	» 1.250	» 15.000
Al magazziniere aggiunto	» 1.000	» 12.000
Al controllore aggiunto	» 1.000	» 12.000

Alla maggiore spesa di lire 69.280 derivante dalla attuazione della presente legge si provvederà a carico delle disponibilità dello stanziamento del capitolo 152 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1467.

Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 6 milioni, per la durata di anni dieci, a favore del comune di Acqui.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assegnato al comune di Acqui un contributo straordinario annuo di lire 6 milioni, che farà carico alla Azienda demaniale di Acqui e sarà prelevato dai relativi fondi di esercizio.

Art. 2.

L'assegnazione di cui al precedente articolo resta fissata per la durata di anni 10, con decorrenza dal 1° gennaio 1956 ed avrà termine col 31 dicembre 1965.

Art. 3.

L'erogazione del contributo è subordinata all'espressa condizione che il relativo importo sia dal Comune devoluto all'esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative rivolte ad abbellire ed a rendere più confortevole il centro di cura.

Art. 4.

Il pagamento del contributo dovuto al Comune a norma dell'art. 1 sarà effettuato dalla Società concessionaria delle Terme di Acqui in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi demaniali.

Negli anni successivi alla prima riscossione il pagamento del contributo avrà luogo dopo che il Comune avrà rimesso, non oltre il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, e al Ministero dell'interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile, apposita relazione, approvata dal Prefetto, comprovante l'impiego della somma introitata nel precedente anno, per il titolo di cui sopra, e dopo che i cennati Ministeri avranno dato il proprio benestare.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare con la Società concessionaria della Azienda di Acqui apposita convenzione aggiuntiva — a quella intervenuta, ai sensi della legge 29 maggio 1939, n. 775, il 5 luglio 1939 e approvata con decreto Ministeriale 10 luglio 1939 — ai fini della proroga, dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1978, del termine di durata della concessione di esercizio della Azienda medesima, previsto dall'art. 2 della citata convenzione del 5 luglio 1939, nonchè ai fini della proroga dal 1° gennaio 1959 al 1° gennaio 1969, del termine fissato dall'art. 6 di tale convenzione, relativo alla ripartizione degli utili netti di esercizio fra il Demanio dello Stato e la Società concessionaria, nella misura rispettiva del 75 per cento e del 25 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956, n. 1468.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Petralia Sottana (Palermo).

N. 1468. Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Petralia Sottana (Palermo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 120. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956, n. **1469.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di San Severo (Foggia).

N. 1469. Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di San Severo (Foggia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 121. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956, n. **1470.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Castelfranco Emilia (Modena).

N. 1470. Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Castelfranco Emilia (Modena) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 126. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1956, n. **1471.**

Approvazione del nuovo statuto organico dell'Ente friulano di economia montana, con sede in Udine.

N. 1471. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Ente friulano di economia montana, con sede in Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 115. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1955, n. **1557.**

Esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Francia effettuato in Roma il 18 gennaio 1955 relativo all'Accordo fra il Tesoro italiano ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico, concluso in Parigi il 12 giugno 1954, con Protocollo addizionale di pari data.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947 n. 1430;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note fra l'Italia e la Francia effettuato in Roma il 18 gennaio 1955 relativo all'Accordo fra il Tesoro italiano ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico, concluso a Parigi il 12 giugno 1954 con Protocollo addizionale di pari data.

Art. 2.

All'onere di lire 90 milioni derivante dall'esecuzione del presente decreto si farà fronte con le disponibilità di bilancio relative agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 156. — CARLOMAGNO

Arrangement entre le Trésor italien et le Comité des obligataires de la Compagnie des chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des chemins de fer du Sud).

Pour donner exécution à l'engagement résultant de l'article 1, 3ème alinéa, de l'Arrangement du 10 octobre 1951, des conversations ont eu lieu entre une Délégation du Ministère du trésor italien et une Délégation du Comité des obligataires de la Compagnie des chemins de fer Danube-Save-Adriatique.

En conséquence de ces conversations, le Ministère italien du trésor et le Comité des obligataires sont tombés d'accord sur ce qui suit:

Le Gouvernement italien s'engage à verser, à une date aussi rapprochée que possible, au titre de l'annuité courante 1953, la somme de 437.271,42 francs-or, correspondant, au cours actuel de 1 dollar = 350 francs français = 3,0609 francs-or, à 50.000.000 de francs français, payable moitié en francs français, moitié en francs suisses. Cette somme, entre autres, couvrira les dépenses du Comité prévues par l'article 38 de l'Accord de Rome. Les modalités de transfert afférentes aux montants payables, en France, en francs français, et en Suisse, en francs suisses, seront fixées d'un commun accord entre les autorités compétentes italiennes et françaises d'une part, italiennes et suisses d'autre part.

Cette somme sera considérée comme un versement provisionnel sujet à rajustement, dans un sens ou dans l'autre, d'après les décisions de la Conférence prévue par l'alinéa 15 de l'annexe XIV du Traité de paix ou de toute autre entente entre les Gouvernements italien et français. La partie éventuellement excédentaire sera imputée à diminution des annuités courantes successives.

Fait à Paris, le 12 juin 1954.

Pour le Ministère du trésor
A. DI NOLA

Pour le Comité des obligataires de la Compagnie des chemins de fer Danube-Save-Adriatique
P. FOURNIER

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Protocole additionnel

Au cours des négociations pour la prorogation de l'Arrangement provisoire du 10 octobre 1951, la Délégation italienne a fait valoir que la dernière partie du deuxième alinéa de l'article 3 dudit Arrangement (« il imputera aux paiements des annuités ou des arriérés les dividendes relatifs aux obligations ci-dessus à partir du 1er juillet 1953 ») contient une règle d'ordre intérieur, qui est tout à fait déplacée dans un accord international, alors que cette clause pourrait représenter, même après la Conférence, prévue à l'alinéa 15 de l'annexe XIV du Traité de paix, un empêchement à la libre disponibilité des 395.644 obligations, dont le Gouvernement italien est propriétaire.

La Délégation française n'a pu accepter cette interprétation. Tout en reconnaisant que la rédaction de la clause n'est pas heureuse, elle a rappelé l'esprit de compréhension qui s'était manifesté pendant la dernière phase des conversations de Venise, et qui, à son avis, aurait amené la Délégation italienne à accepter que les dividendes relatifs aux obligations soient imputés au paiement des annuités ou des arriérés, c'est-à-dire soient affectés à un règlement de la dette de l'Italie envers le Fonds des obligations, comme il était déjà prévu pour la période couverte par l'Arrangement.

Vue la difficulté de se mettre d'accord sur l'interprétation de la clause, les deux Délégations ont recherché une méthode d'application pratique, qui pourrait être acceptée de part et d'autre.

Elles sont finalement tombées d'accord sur ce qui suit:

1) le Comité des obligataires ne mettra en paiement, d'ici le 30 juin 1954, aucun coupon à revenu variable;

2) après cette date, le Comité enregistrera les dividendes rèlatifs aux 395.644 obligations, dont le Gouvernement italien est propriétaire, dans un compte, ouvert dans sa comptabilité au nom du Ministère du trésor d'Italie et au crédit de ce dernier.

Les sommes ainsi enregistrées constitueront la propriété exclusive du Gouvernement italien, qui pourra en disposer seulement pour les paiements à effectuer. à titre d'avance sur les annuités à la Compagnie pour pourvoir aux frais d'administration de celle-ci et cela jusqu'à concurrence d'une somme ne dépassant jamais 15 millions de francs français par an.

Le Comité s'engage à exécuter sans délai les instructions du Gouvernement italien à cet égard.

Les sommes disponibles après les susdits prélèvements seront destinées au payement du solde, qui pourrait résulter en faveur du Comité d'après les décisions de la Conférence, prévue à l'alinéa 15 de l'annexe XIV du Traité de paix, ou d'après toute autre entente de caractère définitif, qui pourrait être conclue entre le Comité et le Gouvernement italien.

Le solde payé, la somme, éventuellement encore disponible, sera tout de suite libérée en faveur du Gouvernement italien.

Fait à Paris, le 12 juin 1954.

Pour le Ministère du trésor
A. Di Nola

Pour le Comité des obligataires de la Compagnie des chemins de fer Danube-Save-Adriatique
P Fournier

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Martino

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

N 43/00986/60

Rome, le 18 janvier 1955

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement a pris connaissance du Protocole additionnel à l'Arrangement provisoire en date du 12 juin 1954, signé le même jour à Paris, entre les représentants du Trésor italien d'une part, et ceux du Comité des obligataires de la Compagnie des chemins de fer Danube-Save-Adriatique, d'autre part, et lui donne sa pleine approbation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

Martino

A Son Excellence
Monsieur Jacques Fouques-Duparc
Ambassadeur de France — Rome

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Martino

AMBASSADE
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EN ITALIE

Rome, le 18 janvier 1955

Monsieur le Ministre,

Vous avez bien voulu, par lettre en date de ce jour, me faire savoir ce qui suit:

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement a pris connaissance du Protocole additionnel à l'Arrangement provisoire en date du 12 juin 1954, signé le même jour à Paris entre les représentants du Trésor italien, d'une part, et ceux du Comité des obligataires de la Compagnie des chemins de fer Danube-Save-Adriatique d'autre part, et lui donne sa pleine approbation ».

J'ai l'honneur d'accuser réception de ce document et de vous faire savoir que mon Gouvernement a pris connaissance du Protocole additionnel à l'Arrangement provisoire en date du 12 juin 1954, signé le même jour entre les représentants du Trésor italien, d'une part, et le Comité des obligataires de la Compagnie des chemins de fer Danube-Save-Adriatique de l'autre, et lui donne pleine approbation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

Fouques Duparc

Son Excellence
Monsieur Martino
Ministre des Affaires Etrangères
Palais Chigi — Rome

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Martino

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1956.

Autorizzazione alla Società per azioni « L'Assicuratrice dell'Oltrepò », con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni nel ramo cristalli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative.

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469:

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1954, con il quale la Società per azioni « L'Assicuratrice dell'Oltrepò », con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami furti, incendio, infortuni, automobili, responsabilità civile, trasporti e la riassicurazione;

Vista la domanda con la quale la predetta Società ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami di assicurazione contro i danni:

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private:

Decreta:

La Società per azioni « L'Assicuratrice dell'Oltrepò », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cristalli.

Roma, addì 10 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(8)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1956.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, per il triennio 1° gennaio 1957-31 dicembre 1959.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 8 ottobre 1925, che istituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva lo statuto del predetto Ente, modificato con regio decreto 1° luglio 1939, n. 1383;

Vista la determinazione ministeriale 17 febbraio 1930, n. 1121, con la quale l'Ente ha assunto la denominazione di Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1946, n. 371, con il quale sono state stabilite le norme per la composizione del Consiglio di amministrazione del predetto Ente;

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1953, con il quale è stato nominato il Consiglio d'amministrazione dell'Ente per il triennio 15 giugno 1953-15 giugno 1956;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1956, con il quale è stato nominato il presidente dell'E.N.A.P.I. nella persona dell'avv. Mario Florio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.P.I. per il triennio 1° gennaio 1957-31 dicembre 1959;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, è costituito per il triennio 1° gennaio 1957-31 dicembre 1959, come segue:

Presidente:

Florio avv. Mario.

Consiglieri:

Giorgi avv. Guido e Fusillo dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Sanna rag. Vittorio Emanuele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pantaleo prof. ing. Mario, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Pulieri dott. Giulio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

La Rosa dott. Carmelo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Dell'Oro Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto veneto per il lavoro di Venezia;

Germozzi gr. uff. Manlio e Roncelli cav. Camillo, in rappresentanza degli artigiani;

Benigni cav. lav. Attilio e Petrelli ing. Ivo, in rappresentanza dei piccoli industriali.

Roma, addì 29 dicembre 1956

Il Ministro: CORTESE

(51)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 13 dicembre 1956.

Uffici autorizzati a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie e a rilasciare i relativi certificati validi ai fini internazionali.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il Regolamento sanitario internazionale n. 2, approvato dall'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visti i propri decreti 15 febbraio 1948, 25 febbraio 1950, 7 agosto 1950, 3 settembre 1951, 20 novembre 1954, 31 agosto 1955, concernenti la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed il rilascio dei relativi certificati validi ai fini internazionali;

Riconosciuta l'opportunità di aggiornare al lume degli elementi acquisiti al riguardo e delle mutate condizioni del traffico internazionale le disposizioni riguardanti gli Uffici autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi ai fini internazionali;

Decreta:

Art. 1.

I. — Gli Uffici autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero sono i seguenti

a) Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica Ufficio quarantenario, Roma;

b) Ufficio sanitario provinciale (medico provinciale) di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste, Venezia;

c) Ufficio di sanità marittima (medico di porto) di: Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Trieste, Venezia;

d) Ufficio di sanità aerea (medico di aeroporto) di Ciampino-Roma;

e) Ufficio d'igiene e sanità (ufficiale sanitario) dei comuni di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino;

f) Ufficio sanitario della F.A.O., con sede in Roma.

II — Gli Uffici autorizzati a praticare la vaccinazione contro il colera ed a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero sono i seguenti:

a) Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica Ufficio quarantenario, Roma;

b) Ufficio sanitario provinciale (medico provinciale) di tutte le Provincie della Repubblica;

c) Ufficio di sanità marittima (medico di porto) di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Trapani, Trieste, Venezia;

d) Ufficio di sanità aerea (medico di aeroporto) di Ciampino-Roma e della Malpensa (Varese):

e) Ufficio d'igiene e sanità (ufficiale sanitario) dei Comuni capoluoghi di Provincia;

f) Ufficio sanitario della F.A.O., con sede in Roma.

III. — Gli Uffici autorizzati a praticare la vaccinazione antivaiolosa ed a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero sono i seguenti:

a) Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica Ufficio quarantenario, Roma;

b) Ufficio sanitario provinciale (medico provinciale) di tutte le Provincie della Repubblica;

c) Ufficio di sanità marittima (medico di porto) di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Trapani, Trieste, Venezia;

d) Ufficio di sanità aerea (medico di aeroporto) di Ciampino-Roma e della Malpensa (Varese):

e) Ufficio d'igiene e sanità (ufficiale sanitario) dei Comuni capoluoghi di Provincia;

f) Ufficio sanitario della F.A.O., con sede in Roma.

IV — Gli Uffici autorizzati a praticare la vaccinazione contro la peste e a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero sono i seguenti:

a) Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica Ufficio quarantenario, Roma,

b) Ufficio sanitario provinciale (medico provinciale) di tutte le Provincie della Repubblica:

c) Ufficio di sanità marittima (medico di porto) di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Trapani, Trieste, Venezia,

d) Ufficio di sanità aerea (medico di aeroporto) di Ciampino-Roma e della Malpensa (Varese);

e) Ufficio d'igiene e sanità (ufficiale sanitario) dei Comuni capoluoghi di Provincia,

f) Ufficio sanitario della F.A.O.. con sede in Roma.

V — Gli Uffici autorizzati a praticare la vaccinazione contro il dermotifo e a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero sono i seguenti:

a) Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica Ufficio quarantenario, Roma;

b) Ufficio sanitario provinciale (medico provinciale) di tutte le Provincie della Repubblica;

c) Ufficio di sanità marittima (medico di porto) di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania. Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Trapani. Trieste. Venezia

d) Ufficio di sanità aerea (medico di aeroporto) di Ciampino-Roma e della Malpensa (Varese).

e) Ufficio d'igiene e sanità (ufficiale sanitario) dei Comuni capoluoghi di Provincia;

f) Ufficio sanitario della F.A.O., con sede in Roma.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 3.

I prefetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

(50)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 12 dicembre 1956.

Proroga della gestione commissariale del comune di Casalnuovo.

Relazione in ordine alla proroga della gestione straordinaria del comune di Casalnuovo

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 1956, venne sciolto il Consiglio comunale di Casalnuovo, per non aver provveduto, nonostante formale diffida, ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, e fu affidata al dottor Maietta Antonio, vice prefetto ispettore, la gestione temporanea del Comune stesso.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si è ravvisata la necessità di disporre, a termini di legge, la proroga della gestione commissariale, essendo in corso di definizione importanti questioni riguardanti l'amministrazione della civica azienda, per le quali è consigliabile, nell'interesse dell'ente, che i relativi provvedimenti siano adottati dal commissario straordinario.

Inoltre, è apparso opportuno di evitare che le elezioni per la rinnovazione del Consiglio comunale abbiano luogo durante la stagione invernale, che come è noto, non è propizia per ottenere la massima partecipazione degli elettori alla competizione elettorale.

In considerazione di tali motivi, si è ritenuto necessario, con l'unito decreto, prorogare la gestione straordinaria del comune di Casalnuovo.

Il prefetto: MARFISA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 1956, con il quale fu disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Casalnuovo e fu nominato il dott. Antonio Maietta, vice prefetto ispettore, commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale:

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga ulteriormente prorogata oltre il termine pre-

visto dal decreto Presidenziale suindicato per dar modo al commissario straordinario di poter definire importanti provvedimenti amministrativi in corso di adozione;

Considerato, inoltre, che non appare opportuno far procedere alle elezioni per la rinnovazione del Consiglio comunale nel corso della stagione invernale;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, l'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Casalnuovo, affidata al dott. Antonio Maietta, con decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 1956, è, a termini di legge, ulteriormente prorogata.

Napoli, addì 12 dicembre 1956

Il prefetto: MARFISA

(53)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 12 dicembre 1956.

Proroga della gestione commissariale del comune di Torre Annunziata.

Relazione in ordine alla proroga della gestione straordinaria del comune di Torre Annunziata

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 1956, venne sciolto il Consiglio comunale di Torre Annunziata, per non aver provveduto, nonostante formale diffida, ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, e fu affidata al rag. Raoul Modesti, ispettore superiore di ragioneria, la gestione temporanea del Comune stesso.

Alla scadenza del periodo di tre mesi, previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si è ravvisata la necessità di disporre, a termini di legge, la proroga della gestione commissariale, essendo in corso di definizione importanti questioni riguardanti l'amministrazione della civica azienda, per le quali è consigliabile, nell'interesse dell'ente, che i relativi provvedimenti siano adottati dal commissario straordinario.

Inoltre, è apparso opportuno di evitare che le elezioni per la rinnovazione del Consiglio comunale abbiano luogo durante la stagione invernale, che, com'è noto, non è propizia per ottenere la massima partecipazione degli elettori alla competizione elettorale.

In considerazione di tali motivi, si è ritenuto necessario, con l'unito decreto, prorogare la gestione straordinaria del comune di Torre Annunziata.

Il prefetto: MARFISA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 1956, con il quale fu disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Torre Annunziata e fu nominato il rag. Raoul Modesti, ispettore superiore di ragioneria, commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale.

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga ulteriormente prorogata oltre il termine previsto dal decreto Presidenziale suindicato per dar modo al commissario straordinario di poter definire importanti provvedimenti amministrativi in corso di adozione;

Considerato, inoltre, che non appare opportuno far procedere alle elezioni per la rinnovazione del Consiglio comunale nel corso della stagione invernale;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, l'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Torre Annunziata, affidata al rag. Raoul Modesti, con decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 1956, è, a termini di legge, ulteriormente prorogata.

Napoli, addì 12 dicembre 1956

Il prefetto: MARFISA

(52)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente e nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Modena.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 12596 in data 19 dicembre 1956, l'avv. Attilio Guidelli è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena ed il sig. Norberto Pisani è stato nominato vice presidente dell'Istituto medesimo.

(6425)

Conferma in carica del presidente e nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Venezia.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 10131/12888, in data 28 dicembre 1956, il rag. Enrico Pelosi è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia e l'ing. Pietro Torta è stato nominato vice presidente dell'Istituto medesimo.

(21)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156).

Con decreti Ministeriali in data 24 ottobre 1956, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferito in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale di liquidazione interessi				Ammontare indennità (arrotondato)	Ammontare interessi (arrotondato)	Istituto presso cui vengono depositati titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale			Registrazione alla Corte dei Conti						
									Reg. Agric.					
		Data	N.	Data	N.	Data	Data	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Delta Padano													
1	AVANZO Leila fu Angelo Pericle in DAVO	18-12-52	3148	29- 9-55	271	24-11-55	24-10-56	24-11-56	26	61	5.665.000	495.000	Banca Naz. Agr. Sede di Bologna	Bologna
2	BARILLARI Devargas fu Augusto e CANELLA Michelina fu Raffaele, vedova BARILLARI	3-10-52	1537	31- 7-54	255	6-11-54	24-10-56	24-11-56	26	58	6.390.000	715.000	Id. Id.	Id.
3	CESARI Agostino fu Giuseppe	3-10-52	1545	11- 4-55	143	23- 6-55	24-10-56	24-11-56	26	55	1.610.000	100.000	Id. Id.	Id.
4	CONTI Aldo fu Romolo	27-12-52	3317	24- 8-54	259	11-11-54	24-10-56	24-11-56	26	62	1.045.000	30.000	Id. Id.	Id.
5	FABRI Sante Guido fu Cosimo	29-11-52	2939	4- 2-55	97	28- 4-55	24-10-56	24-11-56	26	63	36.350.000	2.120.000	Id. Id.	Id.
6	FALK Enrico di Giorgio	29-11-52	2967	30- 1-56	83	7- 4-56	24-10-56	24-11-56	26	57	1.075.000	120.000	Id. Id.	Id.
7	FONTANA Pietro fu Enrico	25- 7-52	1104	19- 1-56	83	7- 4-56	24-10-56	24-11-56	26	64	6.205.000	1.005.000	Id. Id.	Id.
8	FORTI Domenico fu Augusto	26-10-52	1830	21- 3-56	134	1- 6-56	24-10-56	24-11-56	26	56	7.465.000	840.000	Id. Id.	Id.
9	FRANCESCHINI Giuseppe fu Romolo	29-11-52	2942	30- 8-54	284	11-12-54	24-10-56	24-11-56	26	60	1.275.000	45.000	Id. Id	Id.
10	GEMINIANI Giannina in PIAZZA fu Luigi-Girolamo	29-11-52	2943	24- 8-54	259	11-11-54	24-10-56	24-11-56	26	65	4.345.000	140.000	Id. Id.	Id.
11	GHIRARDELLO Domenico fu Gregorio	28-12-52	4173	30- 8-54	284	11-12-54	24-10-56	24-11-56	26	66	1.895.000	70.000	Id. Id.	Id.
12	GHIRARDINI Luigi fu Achille	29-11-52	2680	24- 8-54	259	11-11-54	24-10-56	24-11-56	26	67	2.785.000	100.000	Id. Id.	Id.
13	GHISELLI Primo di Paolo	18-12-52	3168	24- 8-54	279	4-12-54	24-10-56	24-11-56	26	68	980.000	35.000	Id. Id.	Id.
14	GRANDI Giannina fu Pellegrino	3-10-52	1553	17- 5-55	174	30- 7-55	24-10-56	24-11-56	26	69	5.455.000	450.000	Id. Id.	Id.
15	GRANDI Pietro fu Pellegrino	3-10-52	1552	24- 8-54	259	11-11-54	24-10-56	24-11-56	26	70	3.505.000	115.000	Id. Id.	Id.
16	GRAZIANI Pietro fu Francesco	3-10-52	1554	30- 8-54	284	11-12-54	24-10-56	24-11-56	26	71	1.560.000	55.000	Id. Id.	Id.
17	GUALTIERI Pietro fu Alberto e ROSSETTI Giovanni fu Gaetano	3-10-52	1555	29- 3-56	161	30- 6-56	24-10-56	24-11-56	26	72	720.000	80.000	Id. Id.	Id.
18	GUASONI Roberto fu Giovanni	29-11-52	2968	20-10-55	9	12- 1-56	24-10-56	24-11-56	26	20	1.275.000	110.000	Id. Id.	Id.
19	MAFFEI-ALBERTI Tommaso di Bernardino	26-10-52	1833	24- 8-54	259	11-11-54	24-10-56	24-11-56	26	73	3.815.000	140.000	Id. Id.	Id.
20	MANZONI Gabriella fu Tommaso	29-11-52	2951	24- 8-54	259	11-11-54	24-10-56	24-11-56	26	74	8.680.000	285.000	Id. Id.	Id.
21	MARCHINI Guglielmo fu Giuseppe	29-11-52	2969	30- 8-54	284	11-12-54	24-10-56	24-11-56	26	75	1.380.000	50.000	Id. Id.	Id.
22	MAZZOTTI Mariano di Achille	18-12-52	3173	24- 8-54	259	11-11-54	24-10-56	24-11-56	26	76	2.350.000	85.000	Id. Id.	Id.
23	MICHELINI Edmondo fu Cesare	3-10-52	1559	30- 8-54	284	11-12-54	24-10-56	24-11-56	26	77	1.685.000	60.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 18 dicembre 1956

Visto, p. *Il Ministro*: Cobianchi

(6459)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 15 novembre 1956 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato, e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità L. (arrotondato)	Ammontare interessi arrotondato L.	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito della riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale			Registrazione alla Corte dei Conti						
									Reg. Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	in data 15-11-56	Data	N.	Foglio				
	Ente Puglia e Lucania													
1	ANGELASTRO Luigi fu Vincenzo	30- 8-51	825	27- 8-55	250	28-10-55	2519-423	19-12-56	28	253	3.690.000	790.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	DENTICE DI FRASSO Ernesto fu Luigi	30- 8-51	803	14- 9-54	286	14-12-54	2520-424	19-12-56	28	254	38.025.000	5.280.000	Id. id.	»
3	DENTICE DI FRASSO Gerardo fu Luigi	4-11-51	1257	31- 7-54	255	6-11-54	2521-425	19-12-56	28	255	47.660.000	8.415.000	Id. id.	»
4	DENTICE Marianna fu Ernesto	30- 8-51	808	15- 7-54	227	2-10-54	2522-426	19-12-56	28	256	12.460.000	1.725.000	Id. id.	»
5	DENTICE DI FRASSO Piero fu Luigi	4-11-51	1279	16-10-54	17	22- 1-55	2523-427	19-12-56	28	257	26.550.000	4.690.000	Id. id.	»

Roma, addì 29 dicembre 1956

Visto, p. *Il Ministro*: BOTTALICO

(6543)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 5

Corso dei cambi del 7 gennaio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,96	624,94	624,96	624,92	624,93	624,95	624,92	624,97	624,97	624,90
$ Can.	650 —	650,50	650,50	650,25	649,20	650,65	649,75	650,25	650,25	649,375
Fr. Sv. lib.	145,80	145,82	145,80	145,80	145,75	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,72	90,73	90,72	90,77	90,70	90,69	90,76	90,725	90,72	90,75
Kr. N.	88,11	88,11	88,12	88,12	88,13	88,11	88,12	88,11	88,11	88,10
Kr. Sv.	121,43	121,42	121,45	121,46	121,40	121,44	121,44	121,43	121,43	121,45
Fol.	165 —	165,08	165,15	165,14	165,10	165,14	165,11	164,75	165,10	165,05
Fr. B.	12,50	12,51	12,52	12,52	12,525	12,50	12,52	12,502	12,50	12,515
Fr. Fr.	178,52	178,53	178,54	178,56	178,50	178,52	178,51	178,465	178,52	178,50
Fr. Sv. acc.	143,45	143,52	143,50	143,54	143,45	143,50	143,55	143,52	143,46	143,50
Lst.	1758,30	1758,625	1760 —	1759,375	1759 —	1758,25	1759,125	1758,375	1758,375	1758,75
Dm. occ.	149,87	149,86	149,88	149,8725	149,85	149,85	149,87	149,87	149,87	149,85
Scell. Aušt.	24,15	24,15	24,15	24,15	24,12	24,13	24,155	23,875	24,16	24,15

Media dei titoli del 7 gennaio 1957

Rendita 3,50 % 1906	59,35
Id. 3,50 % 1902	57 —
Id. 5 % 1935	84,725
Redimibile 3,50 % 1934	79,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80 —
Id. 5 % 1936	93,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	78,925

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1957

1 Dollaro USA	624,92
1 Dollaro canadese	650 —
1 Franco svizzero lib.	145,80
1 Corona danese	90,765
1 Corona norvegese	88,12
1 Corona svedese	121,45
1 Fiorino olandese	165,125

1 Franco belga	12,52
100 Franchi francesi	178,532
1 Franco svizzero acc.	143,545
1 Lira sterlina	1759,25
1 Marco germanico	149,875
Scell. Aust.	24,152

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 11416/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 25 maggio 1935, n. 1074 R/Gab., con cui al sig. Kofler Luigi, nato a Tesimo il 3 luglio 1880, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Covolo;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 17 settembre 1956 dal predetto Covolo Luigi, in atto residente a Tesimo;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 25 maggio 1935, n. 1074 R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Covolo Luigi, nato a Tesimo il 3 luglio 1880 e della di lui moglie Petermair Filomena, nata a Innsbruck il 18 novembre 1884, viene ripristinato nella forma tedesca di Kofler.

Il sindaco del comune di Tesimo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 11 dicembre 1956

p. Il Vice Commissario del Governo
ERENDA

(6334)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria generale di merito del concorso per esami a venticinque posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1956, n. 372 (12) P.I.a.3, registrato alla Corte dei conti addì 25 agosto 1956, registro n. 66 bilancio Trasporti, foglio n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 6 settembre 1956, mediante il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso per esami a venticinque posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza (gruppo C) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto Ministeriale 6 aprile 1955, n. 161 (12) P.I.a.3, e sono stati altresì dichiarati i vincitori e gli idonei di detto concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego;

Ritenuto che i candidati Guidotti Umberto, Candida Luigi e Pignatiello Pietro, inclusi nella graduatoria dei vincitori, rispettivamente al 16°, 20° e 22° posto, non sono risultati in possesso dei requisiti prescritti per l'inclusione nella graduatoria stessa;

Che, di conseguenza, occorre rettificare detta graduatoria nonchè quella degli idonei del concorso di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 3 del decreto Ministeriale 9 agosto 1956, n. 372 (12) P.I.a.3, sopracitato sono sostituiti dai seguenti:

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego:

1. Moscato Liliana nata Michettoni punti 18,840
2. Lombardo Maria Teresa » 18,183
3. Valentini Anna » 17,678
4. De Luca Maria Luisa » 17,540
5. Colli Flavia 17,472
6. Brouzet Fernanda » 17,333
7. Ungaro Giuliana nata Varano » 16,753
8. Faini Francesca » 16,693
9. Danesi Clementina » 16,610
10. Urgiuoli Silvana nata Cossu » 16,573
11. Felicori Mara » 16,457
12. Laterza Lutgarda » 16,432
13. Scorcucchi Lucio » 16,430
14. Caronti Maria » 16,406
15. Imbriani Mario » 16,377
16. Lantieri Anna » 16,313
17. Gabriele Gabriella » 16,293
18. Vizzini Vincenzina » 16,283
19. Mancini Anna Maria nata Mariotti, profuga » 15,793
20. Verga Nicolò, orfano di guerra » 14,983
21. Agostinelli Angelo, ex combattente » 14,830
22. Dard Bruno, profugo » 14,567
23. Greco Vincenzo, profugo » 14,362
24. Autore Maria Ludovica, orfana di caduto per servizio » 13,990
25. Cacciante Maria, orfana di guerra e profuga » 13,690

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego:

1. Pierucci Sigismondo punti 16,253
2. Flora Rosa nata Lanzara . . . » 16,133
3. Patanè Francesco punti 16,118
4. Toaldo Vera nata Mancini » 16,113
5. Guidotti Umberto » 16,082
6. Della Martora Michelina » 16,080
7. Vespignani Anna » 15,952
8. Falorni Teresa nata Venanzi » 15,863
9. Borello Mario » 15,810
10. Perrini Anna Maria » 15,797
11. Alese Mirella » 15,643
12. Colonna Giuseppina » 15,642
13. Colombo Licia nata Gadducci » 15,633
14. Dolci Annita » 15,630
15. Del Vecchio Gilda » 15,553
16. Maitan Anna Maria nata Satta » 15,463
17. Nardi Franco » 15,357
18. De Angelis Luigina » 15,353
19. Bianchi Liliana » 15,348
20. Prisco Franca nata D'Alessandro, coniugata » 15,287
21. Giunti Mirella » 15,287
22. Forte Armanda nata Cecchetti » 15,256
23. Giambalvo Vincenza » 15,103
24. Arcangeletti Silvana » 15,083
25. Ferraro Renato » 15,053
26. De Arcangelis Maria Letizia » 15,002
27. De Rosa Carmelita » 14,095
28. Giambartolomei Marisa nata Schianchi » 14,885
29. Brenci Graziella » 14,860
30. Candida Luigi » 14,813
31. Bertini Maria Teresa » 14,785
32. Toscani Guglielma » 14,750
33. Smussi Silvana » 14,723
34. Fiorani Annamaria » 14,687
35. Carlini Rosa » 14,635
36. Ansaldi Aldo » 14,603
37. Pignatiello Pietro » 14,537
38. Gigliotti Anna Maria » 14,500
39. D'Erme Giovanni » 14,448
40. Tagarelli Filippo » 14,423
41. Carlini Amalia » 14,356
42. Lucignani Elio » 14,317
43. Ferrante Franco » 14,137
44. Gallese Francesco » 13,948
45. Vidori Francesco » 13,685
46. Belardinelli Vittorio » 13,607
47. Feola Michele » 13,598
48. Bontiempo Elide » 13,402

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 novembre 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1956
Registro n. 67 *bilancio Trasporti, foglio n.* 81. — BARNABA

(27)

PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio n. 5335 in data 31 gennaio 1956, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con precedente decreto in data 4 settembre 1956, n. 32391;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione definitiva dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 15 ottobre 1956 sono state determinate definitivamente le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato, e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna ditta indicati.

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

N. d'ordine	N. del decreto	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Ammontare indennità Lire
					N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ente Puglia e Lucania (1)							
1	2102/6	ANGELASTRO Giuseppina e ANGELASTRO Giovanna, sorelle fu Beniamino	Gravina	186.49.51	1987	3-10-52	292 s. o.	17-12-52	9.238.654 —
2	2111/15	CAFIERO Gaetano fu Giovanni	Cerignola	101 25.46	2034	19-11-52	294 s. o. 2	19-12-52	21.410.781 —
3	2120/24	COLONNA Francesco, Maria ed Ugo fu Pietro	San Martino in Pensilis	446.03.46	3453	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	52.504.149 —
4	2133/37	DI BIASE Giuseppe di Luigi	Foggia	43.30.28	2417	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52	4.841.254 —
5	2145/49	PETRONE Angelica-Ester fu Vincenzo	San Severo	5.16.15	2342	19-11-52	295 s. o. 4	20-12-52	577.052 —
6	2153/57	TARANTINI Giulio di Giuseppe	Bernalda	47.09.73	1371	6- 9-52	260 s. o.	10-11-52	4.121 191 —
7	2154/58	VISCONTI DI MODRONE Duca Marcello fu Uberto	Pisticci	735.57 41	832	30- 8-51	210 s. o.	13- 9-51	69.376.069 —
8	2184/88	CASCINI Vito fu Gaetano	Rotondella	43.19.91	3452	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	2.126.510 —
9	2198/102	D'EUFEMIA Donato fu Giuseppe	San Mauro Forte	22.49.37	3701	27-12-52	16 s. o. 1	21- 1-53	619.199 —
10	2200/104	D'ONGHIA Giovanni fu Giovanni-Antonio	Palagianello	13.64.55	3704	27-12-52	16 s. o. 1	21- 1-53	1.856.664 —
11	2204/108	FISCHETTI Vincenzo fu Giuseppe	Bernalda	93.56.29	3469	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	7.963.971 —
12	2205/109	FISCHETTI Vincenzo fu Giuseppe	Montescaglioso	177.41 79	3468	27-12-52	14 s. o. 3	19- 1-53	3.612.989 —
13	2224/128	SCARDINALE Pietro di Francesco	Gravina	40.03.34	512	14- 5-52	120 s. o.	24- 5-52	4.579.825 —
14	2226/130	TARANTINI Giulio di Giuseppe	Matera	289.05.95	1372	6- 9-52	260 s. o.	10-11-52	5.887.988 —

1) Determinazioni provvisorie pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 dell'8 agosto 1956 e n. 212 del 25 agosto 1956.

Roma, addì 29 dicembre 1956

Visto, p. *Il Ministro* BOTTALICO

(6542)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica la cessazione dell'attività orafa da parte della ditta Raspagni Giuseppe fu Attilio, già esercente in Valenza Po, via Sassi n. 3.

I marchi d'identificazione contrassegnati col n. 247-AL, già in suo possesso, sono stati smarriti.

(10)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ripamonti & Locarno, già esercente in Gallarate, via Ticino.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 52-VA.

(11)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Raiteri Domenico fu Giovanni, già esercente in Valenza Po, via Po n. 5.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 487-AL.

(12)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre stesso anno, è stato respinto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 3 luglio 1954 dal sig. Paoli Francesco avverso il provvedimento di rimozione dalla tabaccheria n. 241 in Firenze.

(30)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	149780	472,50	Bianco *Teresa* di Eusebio moglie di Dattrino Giovanni, domiciliata a Vercelli (Novara), vincolato d'usufrutto.	Bianco *Maria Teresa* di Eusebio, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	118182	500 —	Mele Enrico fu Renato, minore, con annotazione di pagamento personale degli interessi a favore di Mele *Enrico* fu Pasquale	Come contro, con annotazione di pagamento personale degli interessi a favore di Mele *Angelo* fu Pasquale.
Id.	118183	500 —	Mele Adriano fu Renato, minore, con annotazione di pagamento degli interessi come sopra.	Mele Adriano fu Renato, minore, con annotazione di pagamento degli interessi come sopra.
Id.	118184	500 —	Mele Carlo fu Renato, minore, con annotazione di pagamento personale degli interessi a favore di Mele *Enrico* fu Pasquale	Mele Carlo fu Renato, minore, con annotazione di pagamento personale degli interessi a favore di Mele *Angelo* fu Pasquale.
Id.	118185	500 —	Mele Riccardo fu Renato, minore con annotazione come sopra.	Mele Riccardo fu Renato, minore, con annotazione come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	145551	87,50	Cortese *Massimo* di Luigi, domiciliato a Montafia (Alessandria).	Cortese *Alessandro Massimo* ecc. come contro.
Id.	320638	700 —	Cortese *Massimo* di Luigi, domiciliato in Cherasco (Cuneo), con vincolo d'ipoteca.	Cortese *Alessandro Massimo* ecc., come contro.
Id.	320637	700 —	Bollini Marchisio della Predosa Maria di Prospero moglie di Cortese *Massimo* di Luigi, domiciliato in Cherasco. Vincolato per dote.	Bollini Marchisio della Predosa Maria di Prospero moglie di Cortese *Alessandro Massimo* di Luigi, domiciliato in Cherasco. Vincolato per dote.
Rendita 5 % (1935)	165891	5.380 —	Ragone *Rosaria* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ricciardi Faustina fu Eugenio.	Ragone *Maria Rosaria* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	244414	1.400 —	Orsini *Eleonora Giulia* di Luigi, domiciliata a Roma. Vincolato per dote.	Orsini *Giulia Eleonora* di Luigi, domiciliata a Roma. Vincolato per dote.
P. R. 3,50 % (1934)	180026	45,50	Intrito Angela fu Pasquale moglie di Lozito Filippo fu Giacomo, domiciliata a Grumo Appula (Bari), con usufrutto a Turi *Rosaria* fu Nicola vedova di Intrito Pasquale, ed ora moglie in seconde nozze di Sportelli Domenico.	Come contro con usufrutto a Turi *Maria Rosaria* fu Nicola, vedova Intrito Pasquale, ed ora moglie in seconde nozze di Sportelli Domenico.
Id.	181925	140 —	Come sopra, intestazione ed usufrutto.	Come sopra, intestazione e usufrutto.
Id.	111684	248,50	Olivetti *Edroido* di Giuseppe, domiciliato in Parma. Ipotecato per cauzione	Olivetti *Edrado* di Giuseppe ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298. Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 22 dicembre 1956

Il direttore generale SCIPIONE

(6456)

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1. Brandazza Mario	punti	55,30	su 100
2. Panzi Eraldo	»	54,17	»
3. Moglia Umberto	»	53,51	»
4. Lonardi Roberto	»	53,39	»
5. Volta Mario Carlo	»	53,24	»
6. D'Avossa Tullio	»	52,49	»
7. Regina Luigi	»	52,32	»
8. Gastaldi Lino	»	51,50	»
9. Mantovani Emilio	»	51,40	»
10. Bonati Germano	»	51,32	»
11. Storti Pietro	»	50,81	»
12. Negri Ernestino	»	50,34	»
13. Gasperoni Giuseppe	»	50,27	»
14. Mattioli Giuseppe	»	50,08	»
15. Giozani Ennio	»	49,06	»
16. Compagnoni Giuseppe	»	48,68	»
17. Burgazzoli Felice	»	48,13	»
18. Fabozzi Sinibaldo	»	48,10	»
19. Pradella Fidenzio	»	47,70	»
20. Barchiesi Enrico	»	47,67	»
21. Codignola Amedeo	»	47,32	»
22. Mammi Luciano	»	46,52	»
23. Gerevini Attilio	»	46,43	»
24. Ghecchi Davide	»	46 —	»
25. Bianchi Giuseppe	»	45,62	»
26. Ugoni Pietro	»	45,03	»
27. Venco Sergio	»	44,33	»
28. Amidani Amilcare	»	44,11	»
29. Bigi Nello	»	44 —	»
30. Pedrini Aldo	»	43,59	»
31. Azzolini Riccardo	»	43 —	»
32. Bandirali Michele	»	42,90	»
33. Persicalli Manfredo	»	42,11	»
34. Tonghini Maurizio	»	41,87	»
35. Caneti Franco	»	41,86	»
36. Sproccati Sanzio	»	41,80	»
37. Pricca Elio	»	40,97	»
38. Agosti Giuseppe	»	39,86	»
39. Martelli Enrico	»	38,02	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 20 dicembre 1956

Il prefetto: DAL CORTIVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1955, bandito con decreto prefettizio n. 5335 in data 31 gennaio 1956;

Esaminate le domande dei singoli candidati con la indicazione delle sedi preferite;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Brandazza Mario: Rivolta d'Adda (2a condotta);
2) Panzi Eraldo: Ca' d'Andrea, consorzio con Derovere;
3) Moglia Umberto: Casalmaggiore (3a condotta).

I sindaci dei Comuni soprasegnati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, per la parte di competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 20 dicembre 1956

Il prefetto: DAL CORTIVO

(6527)

PREFETTURA DI SASSARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il decreto prefettizio n. 8490-Div. san., del 5 marzo 1956, con il quale è stato indetto pubblico concorso per i posti di sanitari condotti vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dallo art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pel conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
Dessena dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:
Fadda dott. Michele, medico provinciale;
Breda prof. Raffaello, docente in clinica medica;
Delitala prof. Palmerio, docente in clinica chirurgica;
Pasca prof. Giacomo, medico condotto;

Segretario:
Cerminara dott. Arcangelo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Sassari, addì 7 dicembre 1956

Il prefetto: ABBATE

(6523)

PREFETTURA DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto, vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Viste le segnalazioni fatte al riguardo da parte dei Comuni interessati e dall'Ordine dei medici della Provincia;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 280, e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:
Alvino dott. Sabino, vice prefetto vicario.

Componenti:
Giustolisi dott. Giovanni, medico provinciale;
Cannavò prof. Letterio;
Melia prof. Franco, primario dell'Ospedale Regina Margherita;
Fiorini dott. Mario, medico condotto.

Segretario:
D'Amico dott. G. B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e all'albo pretorio della Prefettura, come per legge.

Messina, addì 12 dicembre 1956

Il prefetto: RUSSO

(6522)

PREFETTURA DI UDINE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Udine.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 41070 in data 10 ottobre 1956 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami al posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Udine;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la lettera n. 4165 del 31 ottobre 1956, con la quale l'Ordine dei veterinari della provincia di Udine ha designato il componente di cui alla lettera *b*) dell'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la deliberazione n. 1460/67149 in data 27 novembre 1956, con la quale il comune di Udine ha designato una terna di nominativi per la scelta del componente di cui alla lettera *c*) del precitato art. 47;

Visti gli articoli 47 e 65 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente.

Prestamburgo dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:

Tagliavini dott. Aldo, veterinario provinciale superiore (grado 7°) dei ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Stazzi prof. dott. Pietro, docente universitario in clinica medica veterinaria;

Artioli prof. dott. Delfo, docente universitario in igiene e polizia sanitaria veterinaria;

Vittorio dott. Antonio, veterinario condotto di Udine.

Segretario:

Sardella dott. Mario, consigliere di 1ª classe.

La Commissione predetta inizierà le operazioni di concorso, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Udine, addì 12 dicembre 1956

Il prefetto: BOCCIA

(6524)

PREFETTURA DI CASERTA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il proprio decreto n. 55331 del 9 ottobre 1956, con il quale sono stati attribuiti i posti di veterinario condotto per il cui conferimento venne indetto concorso con decreto n. 9321 del 20 febbraio 1956;

Considerato che il dott. Iannucci Mario ha rinunziato al posto di veterinario condotto del consorzio fra i comuni di Pignataro Maggiore-Giano Vetusto-Pastorano;

Visto il proprio decreto n. 55273 del 9 ottobre 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei;

Considerato che i dottori Luciano Augusto e Galiero Valentino, preventivamente interpellati, hanno accettato il primo il posto della condotta veterinaria resosi vacante per rinunzia del dott. Iannucci ed il secondo al posto di condotta veterinaria consorziale di Formicola-Castel di Sasso-Liberi-Pontelatone;

Considerato che il dott. Urso Costantino ha accettato il posto di veterinario condotto del consorzio fra i comuni di Gallo e Letino;

Ritenuto di dover provvedere alle necessarie modificazioni nella attribuzione delle sedi;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al proprio decreto n. 55331 del 9 ottobre 1956, sono apportate le seguenti modificazioni

il dott. Luciano Augusto è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del consorzio di Pignataro Maggiore-Giano Vetusto-Pastorano in luogo del dott. Iannucci Mario, rinunciatario;

il dott. Galiero Valentino è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del consorzio Formicola-Castel di Sasso-Liberi-Pontelatone in luogo del dott. Luciano Augusto;

il dott. Urso Costantino è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del consorzio Gallo-Letino in luogo del dott. Galiero Valentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura.

Caserta, addì 13 dicembre 1956

Il Prefetto

(6530)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 33309 Div. 3ª in data 30 agosto 1956, con il quale il dott. Scarsella Alessio è stato assegnato alla condotta medica del comune di Cappadocia;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 33308 Div. 3ª in data 30 agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 3 ottobre 1956, e alla indicazione in ordine di preferenza delle sedi ha diritto di essere assegnato alla sopra indicata condotta medica il dott. Raglione Francesco;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica del comune di Cappadocia è assegnata al dott. Raglione Francesco.

Il sindaco del comune di Cappadocia, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Cappadocia.

L'Aquila, addì 15 dicembre 1956

Il prefetto MOROSI

(6531)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.